

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4506

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato DURAND** **de la PENNE**

*Presentata il 24 gennaio 1963*

**Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, stabilisce all'articolo 111 che l'ufficiale collocato in ausiliaria per limiti di età, che all'atto della cessazione dal servizio permanente era iscritto in quadro di avanzamento, consegue la promozione nell'ausiliaria non appena promosso il pari grado che lo precedeva nel quadro.

Tale norma, se può apparire giustificata per gli ufficiali iscritti in quadro, *ma non al primo posto*, risulta iniqua per coloro che, in possesso di quest'ultimo requisito, sono colpiti dai limiti di età alla vigilia, può dirsi, della sospirata promozione.

Analogamente non appare conforme a criteri di equità che siano posti in ausiliaria gli ufficiali collocati in soprannumero ai sensi dell'articolo 48 della legge d'avanzamento, valutati almeno tre volte, iscritti al primo posto della graduatoria di merito e colpiti dai limiti di età nel corso dell'anno cui si riferisce detta graduatoria e per il quale non viene formato quadro di avanzamento, per il semplice fatto, dovuto soltanto al caso, che gli interessati appartengano a gradi nei quali le promozioni non si effettuano tutti gli anni.

Ove, infatti, si trattasse di gradi nei quali l'avanzamento ha luogo ogni anno, non solo tali ufficiali sarebbero promossi, ma conseguirebbero altresì la promozione, previo collocamento a disposizione, gli ufficiali valutati tre volte ed in soprannumero ex articolo 48, *giudicati idonei ma non iscritti in quadro, e perciò meno meritevoli dei primi!*

Per ovviare agli accennati inconvenienti, che non mancano di creare amarezza e sfiducia negli interessati, e mitigare la rigidità della legge d'avanzamento, ho predisposto la presente proposta di legge che prevede, rispettivamente:

1°) per gli ufficiali iscritti al primo posto nel quadro di avanzamento, il collocamento « a disposizione » dal giorno precedente al compimento dei limiti di età e la promozione sotto la stessa data;

2°) per gli ufficiali in soprannumero ai sensi dell'articolo 48, valutati almeno tre volte, iscritti al primo posto nella graduatoria di merito formata per l'anno in cui non è previsto quadro di avanzamento e durante il quale sarebbero colpiti dai limiti di età, il collocamento « a disposizione » a decorrere dal 1° gennaio dell'anno suddetto.

Onorevoli colleghi! Nel sottoporre la presente iniziativa al vostro esame, ho fiducia che essa riporterà la vostra approvazione, anche in considerazione del modesto onere finanziario che deriverà dalla sua entrata in vigore.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli ufficiali iscritti al primo posto nel quadro di avanzamento, che sarebbero colpiti dai limiti di età prima di conseguire la promozione, sono collocati « a disposizione », a decorrere dal giorno antecedente alla data di compimento dei limiti di età, e promossi, sotto tale data, senza che occorra nuova valutazione.

Gli ufficiali in soprannumero ai sensi dell'articolo 48, terzo e quarto comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, valutati almeno tre volte, iscritti al primo posto della graduatoria di merito e che sarebbero colpiti dai limiti di età nel corso dell'anno corrispondente a detta graduatoria e per il quale non viene formato quadro di avanzamento, sono collocati « a disposizione », a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione, e promossi, sotto tale data, senza essere nuovamente scrutinati.

### ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1963.

### ART. 3.

All'onere presunto di lire 10.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.